



# Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori - Art. 32, D.L. n. 50/2022

Importo erogato a domanda: 200 Euro

Pagina 1 di 2

Tipologia	Ulteriori requisiti	Limite di reddito	Domanda	Accredito	Altre indicazioni
<b>Lavoratori domestici (Comma 8)</b>	- Titolarità di uno o più rapporti di lavoro di tipo domestico al 18.05.2022*	Reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 per l'anno 2021	Entro il 30 settembre 2022	Mensilità di luglio 2022 e successive	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
<b>CO.CO.CO. (Comma 11)</b>	Titolarità di contratti attivi e iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	Entro il 31 ottobre 2022	Ottobre 2022	1) No titolarità di: - pensione diretta a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria; - pensione o assegno sociale; - pensione o assegno di invalidità civile, cecità o sordomutismo - trattamenti di accompagnamento alla pensione 2) No iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie 3) L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
<b>Lavoratori stagionali (Comma 13)</b>	1) Titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato e/o intermittente 2) Svolgimento di tali attività per almeno 50 giornate nel 2021	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	Entro il 31 ottobre 2022	Ottobre 2022	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito

\*Data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022

*Le indennità non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.*

28 giugno 2022

# Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori - Art. 32, D.L. n. 50/2022

Importo erogato a domanda: 200 Euro

Pagina 2 di 2

Tipologia	Ulteriori requisiti	Limite di reddito	Domanda	Accredito	Altre indicazioni
Lavoratori dello spettacolo (Comma 14)	Titolarità di almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	Entro il 31 ottobre 2022	Ottobre 2022	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Lavoratori autonomi privi di Partita IVA (Comma 15)	1) Titolarità, nel 2021, di uno o più contratti autonomi occasionali, ex art. 2222 c.c. 2) Da tali contratti deve risultare, per il 2021, almeno un contributo mensile accreditato 3) Iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	-	Entro il 31 ottobre 2022	Ottobre 2022	1) No iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie 2) L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Incaricati vendite a domicilio (Comma 16)	1) Titolarità di partita IVA attiva 2) Iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	Reddito derivante da tali attività superiore a 5.000 euro nel 2021	Entro il 31 ottobre 2022	Ottobre 2022	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito

\*Data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022

*Le indennità non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.*

28 giugno 2022